



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.T. Dr. Monica Manzato, nello sciogliere la riserva assunta all'udienza del 29 aprile 2016 pronuncia la seguente

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n.4960/2015 promosso con ricorso depositato in Cancelleria in data 20.06.2015

da

, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Mason

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, rappresentato e difeso dal Presidente Coordinatore della Commissione

resistente

Oggetto: Impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n.35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n.150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, del 13.05.2015

Con ricorso ex art. 35 del D.Lgs. n.25/2008 depositato in Cancelleria in data 20.06.2015, di cittadinanza Nigeriana, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, in epigrafe indicato, notificatogli in data 29.05.2015, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria o, in ulteriore subordine, quella umanitaria. Il ricorrente a sostegno della propria domanda ha dedotto (in sintesi): di essere cittadino nigeriano proveniente dalla città di Uromi collocata a Sud del Paese; di aver perso il padre a otto anni e la madre quando non ne aveva ancora compiuti venti; di essere di religione cristiana cattolica (è stato battezzato in età infantile); di non avere fratelli e sorelle sicché alla morte della madre si è trasferito a Benin presso lo zio dove non era ben voluto al punto da essere stato cacciato di casa; di aver trovato rifugio in un casolare abbandonato dove è stato avvicinato da un signore che gli ha offerto un lavoro; di aver poi scoperto di essere entrato a far parte di una associazione che perpetrava furti, rapimenti ed omicidi; di aver inutilmente tentato di abbandonare l'associazione; di aver quindi cercato di ritagliarsi ruoli marginali all'interno dell'associazione medesima; di essere rimasto coinvolto in un rapimento di una donna nel corso del quale vi è stato uno scontro a fuoco con la Polizia; di essere, nell'occasione, riuscito a scappare mentre un membro dell'associazione è stato ferito e arrestato dalla Polizia alla quale ha rivelato la struttura dell'organizzazione e le identità dei suoi membri, compresa la sua; di aver saputo da conoscenti di essere ricercato dalla Polizia e dagli Organismi Giudiziari sicché, considerato che in Nigeria è prevista la pena di morte per la appartenenza ad una organizzazione criminale, ha deciso di abbandonare immediatamente il Paese (20.03.2014); di essere

quindi giunto in Libia, dopo aver transitato per il Niger, dove si è imbarcato ed in data 29.04.2014 ha raggiunto le coste della Sicilia; ha quindi lamentato una errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa ed ha chiesto in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine il riconoscimento della protezione sussidiaria ed in via ulteriormente subordinata il rilascio di un permesso per motivi umanitari ai sensi degli art.5, comma 6, 10, comma 4, e 19, comma 1, del D.Lgs. n.286/1998.

Con memoria difensiva e di costituzione in giudizio, depositata in Cancelleria in data 20.11.2015, si è costituito il Ministero dell'Interno contestato le affermazioni del ricorrente, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione Territoriale e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso perché infondato.

Nel corso del procedimento il ricorrente ha reso l'audizione assistito da un interprete nella lingua conosciuta. All'udienza del 29.04.2016 è stato assunto il teste,

....., che ha confermato l'appartenenza del ricorrente alla religione cristiana di cui ha praticato e pratica il culto. Nessuno è comparso per il Ministro dell'Interno.

Il procuratore del ricorrente, nel rassegnare le proprie conclusioni, si è riportato al contenuto del ricorso ed ha insistito per il suo accoglimento.

Il giudice si è riservato la decisione.

Ciò precisato, occorre rilevare che il D. Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L.n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L.n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) del suddetto D. Lgs. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e) e f) della normativa in questione, il "cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succettate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno" (art.2 lett. e).

Ai fini della valutazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato l'art. 7 del medesimo testo normativo dà la definizione di "atti di persecuzione", precisando, al comma 1, che essi devono essere a) sufficientemente gravi, per la loro natura o frequenza, da rappresentare una violenza grave dei diritti umani fondamentali; b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a); tali atti, a tenore del successivo comma 2, possono assumere la forma di: 1) atti di violenza fisica e psichica, compresa la violenza sessuale; 2) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per la loro natura o attuati in modo discriminatorio; 3) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; 4) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; 5) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di



prestare servizio militare in un conflitto, quando questo possa comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'art.10 comma 2; 6) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Il seguente art.8 specifica che per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario che gli atti di persecuzione siano determinati da motivi di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e di opinioni politiche. Lo stesso articolo chiarisce che per la sussistenza di questo requisito è sufficiente che gli autori di persecuzione attribuiscono quella caratteristica alla persona che richiede la protezione internazionale.

Il timore di persecuzione per i motivi normativi previsti, inoltre, può sorgere anche allorché lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione.

Sulla scorta di ciò si ritiene che debba essere dimostrato, con sufficiente attendibilità, quantomeno il fondato timore da parte del richiedente di essere perseguitato (Cass. S.U. n.4674/97) e si richiede che esso esponga la personale vicenda senza contraddizioni, che la stessa risulti essere compatibile con la situazione generale del paese di origine e, soprattutto, che vengano effettuati tutti gli sforzi possibili per circostanziare la domanda formulata (Cass. S.U. n.27310/08).

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a mente dell'art.2, comma 1, lett. g) e h) del D. Lgs. n.251/2007, il "cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nel cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Il danno grave viene individuato dall'art.14 del medesimo decreto legislativo nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A sua volta, l'art.5 del D. Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili sia della persecuzione che del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6 comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

Occorre, inoltre, rilevare che il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero delineato dalle norme sopra esaminate, pur introducendo la misura tipica della protezione sussidiaria, non esclude la tutela residuale costituita dal rilascio di un permesso di soggiorno motivato da ragioni umanitarie (Cass. n. 4139/2011) e che l'istituto della c.d. protezione umanitaria continua, quindi, a trovare fondamento nel combinato disposto degli art.32, comma 3, D. Lgs. n.25/2008 e art.5, comma 6, D. Lgs. n.286/1998).

In tema di onere probatorio, infine, l'art.3, sempre del decreto legislativo n.251/2007, dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda stessa; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle

dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

Sul punto la giurisprudenza ha precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).

In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dal D. Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

Nel concreto caso in esame, la Commissione Territoriale ha ritenuto, che la vicenda narrata dal ricorrente non appare credibile principalmente perché ha fornito informazioni contraddittorie circa i periodi di tempo che ha trascorso presso la casa dello zio ed il lasso temporale durante il quale ha lavorato per l'organizzazione di cui faceva parte, ha riferito notizie superficiali e poco circostanziate circa la struttura e le modalità operative dell'organizzazione, nonché in merito alla tipologia delle vittime dello stesso gruppo criminale, non è stato in grado di identificare i componenti del gruppo confondendosi anche sul loro numero, ha fornito informazioni incongruenti sul luogo di ritrovo del gruppo ed in ogni caso, il ricorrente stesso risulta non credibile in quanto ha "reso un



racconto generico e scevro da considerazioni critiche, ed apparendo assolutamente incapace di illustrare il proprio vissuto personale, pur avendo riferito di esperienze e condotte emotivamente coinvolgenti quali l'uccisione di esseri umani".

Ritiene questo giudice di condividere le perplessità della Commissione Territoriale e ciò anche in considerazione del fatto che durante l'audizione resa in giudizio il ricorrente si è limitato a confermare quanto già riferito alla Commissione Territoriale con l'unica aggiunta di essere *"di fede cristiana e che in Nigeria Boko Haram perseguita i cristiani. Quando vedono i cristiani, li attaccano e li uccidono"*. Invero, l'essere il ricorrente di fede cristiana, circostanza confermata in giudizio dal teste assunto il quale ha anche precisato che il ricorrente *"ogni domenica frequenta la chiesa di cui sono pastore, sita in Marghera"*, non prova, di per sé, la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del richiesto status di rifugiato e/o del danno grave nelle forme di cui all'art.14, lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007, e ciò anche in ragione del fatto che nel corso dell'audizione il timore di persecuzione per motivi religiosi, in caso di rimpatrio, non è neppure stato accennato dal ricorrente medesimo né questi ha riferito di aver mai subito in patria persecuzione e/o violenza a causa della professione del proprio credo.

In tale contesto, la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto il ricorrente a fuggire dal suo Paese d'origine (timore di essere ucciso dai Poliziotti a causa dell'attività criminale svolta in patria), quindi, non risulta originata da motivi di persecuzione connessi a ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, né è configurabile in capo al richiedente un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007.

La Commissione Territoriale, tuttavia, ha anche escluso che, nel caso di specie, sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria nella declinazione di cui all'art.14, lett.c), della norma appena citata, in considerazione del fatto che *"dalle fonti consultate non risulta che UROMI, zona di origine del richiedente sia attualmente interessata da un conflitto armato o da violenza generalizzata, risultando che l'UNHCR abbia dato indicazioni di non rimpatrio solo per gli Stati di Borno, Yobe ed Adamawa, situati nel nord-est del paese e caratterizzati dalla suddetta violenza generalizzata (...), non ravvisandosi quindi un rischio di grave danno ai sensi dell'art.14, lett. c) del D. Lgs. 251/2007"*.

Quest'ultima motivazione non appare condivisibile.

Invero, l'art.14 lett. c) del D. Lgs. n.251/2007, che considera danni gravi per il riconoscimento della tutela sussidiaria la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno ed internazionale, è stato introdotto in attuazione della direttiva 2004/83 CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (c.d. "Direttiva Qualifiche").

Gli artt.2 lett. e), e 15 lett. c), della Direttiva riguardano appunto il riconoscimento della protezione sussidiaria a civili esposti ad *"una situazione di minaccia grave e individuale derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Orbene, in una nota del gennaio 2008, l'UNCHR (agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa



riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico, mentre con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.

Sempre secondo l'Agenzia suindicata, la finalità dell'art.15 lett. c) - il suo "valore aggiunto" - consiste proprio nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché *"anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria sulla base dell'art.15 lett. c) dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone"*.

Ed ancora, la Corte di Giustizia (sentenza n.172 del 2009 caso Elgafaji contro Paesi Bassi, nonché la più recente 30.01.2014 caso Diakité n.285 del 2012 con riferimento alla definizione di conflitto armato interno) ha stabilito che l'ipotesi di protezione sussidiaria, contenuta nell'art.14 lett. c) e riguardante *"la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale. L'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*. Il principio esposto dalla Corte di Giustizia ha trovato puntuale applicazione in situazione di pericolo oggettivo derivante da violenza indiscriminata perché non controllata dalle autorità statuali in Cass. n.8281 del 2013. Non è necessario, alla luce dei principi esposti, cui i giudici italiani sono vincolati attraverso l'obbligo d'interpretazione conforme, che il richiedente asilo rappresenti una condizione caratterizzata da una personale e diretta esposizione al rischio quando è possibile evincere dalla situazione generale del paese che la violenza è generalizzata e non controllata, per inerzia o collusione attiva o passiva, dai poteri statuali. Al fine di escludere la protezione sussidiaria nell'ipotesi sub c) del citato art.14 sono, pertanto necessarie due condizioni: una oggettiva riguardante l'area di appartenenza o l'intero paese, l'altra soggettiva riguardante la condizione personale. La prima deve essere caratterizzata dal riscontro rigoroso dell'effettività del controllo delle situazioni e degli episodi di violenza collettiva o privata (quando caratterizzata da frequenza quotidiana o da cadenze temporalmente significative) da parte delle autorità statuali; la seconda che il rientro esponga il cittadino straniero al pericolo per la sua incolumità fisica o psichica pur se non ricollegabile in via diretta e causale alla condizione soggettiva narrata. In conclusione, al fine di rientrare nell'ambito di applicazione del citato art.14 lett. c) non è necessaria la rappresentazione coerente di un quadro individuale di esposizione diretta al pericolo per la propria incolumità, essendo sufficiente tratteggiare una situazione nella quale alla violenza diffusa e indiscriminata non sia contrapposto alcun anticorpo concreto delle autorità statuali (Cass. ord. 07.07.2014 n. 15466).



Nel caso in esame, le considerazioni svolte consentono di escludere che si possa configurare l'esistenza di una minaccia grave ed individuale per la vita del ricorrente in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva da questo narrata.


Con riferimento alla condizione del paese d'origine (Nigeria), invece, sussiste effettivamente una violenza indiscriminata e diffusa che coinvolge l'intero territorio, dal Nord al Sud del Paese, teatro di plurimi conflitti interni non controllati dalle forze di polizia e, anzi, coinvolgenti gli stessi apparati statali.

E' da ritenere pacifico che nel nord-est della Nigeria persiste una grave situazione di insicurezza che impone di sospendere i rimpatri forzati verso questa zona del paese per coloro che hanno ricevuto un diniego di protezione internazionale come affermato nella direttiva dell'UNCHR dell'ottobre 2014 che la Commissione Territoriale ha richiamato nei propri atti.

Dalle informazioni fornite in data 24.03.2014 dalla Commissione Nazionale Asilo ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n.25/2008 (v. Corte d'Appello di Trieste nella recente sentenza n.7/2016 dell'11.01.2016) - tratte principalmente dal sito di Action on Armed Violence (AOAV) e dal sito di Foud for Peace - The conflict Bulletin Edo state January 2014 - è, inoltre, emerso che *"tra il 2012 -2013 l'Edo State [regione di provenienza del ricorrente] è risultato il terzo stato più violento su base pro-capite dell'area del Niger Delta, con 78 incidenti che hanno causato la morte di quasi 200 persone"*; che i problemi esistenti in tale regione sono vari: criminalità, rapimenti e violenze domestiche, scontri tra bande, tra sette, tra gruppi politici o tra comunità; che uno dei più frequenti generi di violenza su base politica che si verificano regolarmente nell'Edo State sono rapine a mano armata e rapimenti; che altri generi di violenza sono costituiti da scontri per rivalità tra culti religiosi; che i perpetratori della violenza sono rappresentati da politici, uomini d'affari, operatori delle società petrolifere, leader di gruppi comunitari e leader dei sindacati, ognuno dei quali contribuisce alla violenza armata ingaggiando e fornendo armi a giovani disoccupati o corrompendo agenti di sicurezza; che le vittime della violenza sono rappresentate sia da membri delle società produttrici di petrolio sia da persone comuni e, in generale, giovani uomini; che l'eliminazione di tale violenza armata risulta difficile.


Dalle fonti fornite dal ricorrente e consultate attraverso i siti Internet, nonché dai diversi provvedimenti della giurisprudenza di merito (per tutte v. sent. n.7/2016 Corte d'Appello di Trieste, sent. n.327/2015 Corte d'Appello di Trieste, ord. del Tribunale di Trieste del 02.11.2013, ord. Tribunale di Trieste del 08.10.2013), è possibile accertare l'esistenza di una spirale di violenza che ha mietuto migliaia di vittime al Nord-Nord Est e al Centro del paese in conseguenza degli attacchi e dei sanguinosi attentati del gruppo estremista militante islamico Boko-Haram e degli abusi da parte delle forze di sicurezza; nel Nord Est è stata segnalata la presenza di attacchi contro cristiani; attacchi anche nello stato meridionale (Benin City) e nella regione di Plateau (città di Jos), nel Centro del paese, dove sono ricorrenti le violenze etnico religiose; con riferimento al Sud va rilevato che *"è salita di nuovo la tensione nella regione del Delta del Niger"* dove a partire dal 2009 si è registrata anche una ripresa delle attività dei Guerriglieri del Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger (MBND) e ad altri gruppi armati.

Una verifica della situazione allo stato attuale attraverso il Rapporto 2015-2016 di Amnesty International (relativo all'Africa subsahariana ed in particolare alla Nigeria) e al rapporto 2015 relativo a Boko Haram permette di accertare che la situazione di conflitto non solo non è cessata ma, al contrario, si è sviluppata con modalità particolarmente violente, minacciando *"la stabilità della più popolosa nazione africana oltre che la pace e la sicurezza dell'intera regione"*, nel mentre tortura e maltrattamenti sono abitualmente



praticati anche dai servizi di sicurezza dell'intero paese, ove si assiste a gravi violazioni dei diritti umani. In particolare nel citato rapporto di Amnesty International si legge: "Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko Haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko Haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco. Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko Haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo. A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko Haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi. Gli attentati compiuti da Boko Haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria. Per compiere questi attentati, Boko Haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere. L'esercito ha annunciato di aver liberato almeno 1.400 persone dal territorio controllato da Boko Haram, in maggioranza donne e bambini. Delle 219 alunne che erano state rapite dal gruppo il 14 aprile 2014 nella città di Chibok, nello stato di Borno, non si sono più avute notizie. Nel rispondere alle azioni di Boko Haram, tra il 2011 e il 2015, le truppe nigeriane hanno commesso crimini di guerra e possibili crimini contro l'umanità. Il presidente Buhari si è formalmente impegnato ad aprire un'inchiesta sulle prove secondo cui, in diverse occasioni tra giugno e dicembre, l'esercito avrebbe commesso crimini di guerra...L'esercito militare nigeriano si è reso nuovamente responsabile di esecuzioni extragiudiziali di persone sospettate di appartenere a Boko Haram...Il 12-13 dicembre, l'esercito ha ucciso oltre 100 membri del Movimento islamico della Nigeria, una setta scelta, a Zaria, nello stato di Kaduna. Il leader del gruppo, Ibraheem Zakzaky, è stato arrestato nella sua abitazione e a fine anno rimaneva detenuto in incommunicado. Centinaia di altri membri del gruppo sono stati arrestati. Il 17 dicembre, l'esercito ha ucciso cinque persone aprendo il fuoco contro membri dell'Ipob che manifestavano a Onitsha, nello stato di Anambra, per celebrare la notizia iniziale del rilascio di Nnamdi Kanu. Gli episodi di violenza tra le varie comunità etniche del paese hanno continuato a mettere vite umane. A Rtyom e Barikin Ladi, località amministrative dello stato del Plateau, si sono verificati scontri tra le comunità locali per accuse di furti di bestiame e dispute sulla terra. Raramente i responsabili di questi episodi di violenza sono stati indagati e perseguiti dalla giustizia".

Le informazioni citate e documentate dal ricorrente consentono, in ultima analisi, di affermare che è ancora attuale la delineata situazione di elevato e qualificato pericolo per ogni cittadino nigeriano di essere vittima innocente di atti di violenza indiscriminata connessi a plurimi conflitti armati che coinvolgono l'intero territorio della Nigeria



(conforme: Corte d'Appello di Trieste n.7/2016 dell'11.01.2016) e sussiste perciò un potenziale ed attuale rischio per l'incolumità dei cittadini di quel paese tale da integrare la nozione di conflitto armato di cui all'art.14, lett. o) del D. Lgs.251/2007.

Sul punto la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Sez. IV, Sent., 30.01.2014, n.285/12) ha recentemente chiarito che *"in assenza di qualsivoglia definizione, all'interno della direttiva, della nozione di conflitto armato interno, la determinazione del significato e della portata di questi termini deve essere stabilita, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del loro significato abituale nel linguaggio corrente, prendendo in considerazione il contesto nel quale sono utilizzati e gli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui sono richiamati (sentenze del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07, Racc. pag. I-11061, punto 17, e del 22 novembre 2012, Probst, C-119/12, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 20). Nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro"* escludendo tuttavia che tale nozione ricomprenda anche le violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell'uomo.

Essa ha affermato il principio che *"la constatazione dell'esistenza di un conflitto armato non deve essere subordinata ad un livello determinato di organizzazione delle forze armate presenti o ad una durata particolare del conflitto, dal momento che la loro esistenza è sufficiente affinché gli scontri in cui sono impegnate tali forze armate generino il livello di violenza menzionato al punto 30 della presente sentenza dando, così, origine ad un effettivo bisogno di protezione internazionale del richiedente che corre un rischio fondato di subire una minaccia grave e individuale alla propria vita o persona"*, pervenendo ad ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, *"quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione"*.

Né può imporsi al richiedente di rimpatriare in un'area meno pericolosa del paese di origine anche se coincidente con quella da cui proviene.

Occorre rammentare che l'art.8 della direttiva 2004/83/CE recante norme sulla qualifica di rifugiato e sulla protezione minima riconosciuta (abrogata a decorrere dal 21 dicembre 2013 dalla direttiva n.2011/95/UE del 13/12/2011, il cui art.8 ha mantenuto nella sostanza la previgente formulazione) prevedeva al paragrafo 1 che *"Nell'ambito dell'esame della domanda di protezione internazionale, gli Stati membri possono stabilire che il richiedente non necessita di protezione internazionale se in una parte del territorio del paese d'origine egli non abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire danni gravi e se è ragionevole attendere dal richiedente che si stabilisca in quella parte del paese"*, precisando al paragrafo 2 che *"Nel valutare se una parte del territorio del paese d'origine è conforme al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle condizioni generali vigenti in tale parte del paese nonché delle circostanze personali del richiedente all'epoca della decisione sulla domanda"*.

La norma in esame della direttiva lasciava (e lascia tuttora) dunque agli stati membri la facoltà se trasporta o meno nel proprio ordinamento ("gli Stati membri possono stabilire"): nel caso dell'Italia, l'attuazione della direttiva è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 251/2007 che non ha ripreso la disposizione del citato art.8.

Ciò significa che quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento (v. Cass. ord. n.2294 del 2012, n.20646 del 2012 e n.8399/2014) e non è quindi applicabile al caso di specie, sicchè il giudice, nell'esaminare la domanda di protezione, è legittimato a non avvalersi del criterio ivi stabilito.

A questo riguardo va chiarito che la Corte di giustizia, con la sentenza n.172 del 2009, quando ha affermato, come dianzi ricordato, che *"l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia"*, non ha inteso negare in assoluto la necessità del requisito della personalizzazione della minaccia con riferimento alla fattispecie di protezione sussidiaria di cui all' art.15 lett. c), della direttiva 2004/83/CE (corrispondente al D.Lgs. n.251/2007, art. 14, lett. c), avendo avuto cura di precisare che l'art. 15, lett. c) della direttiva, laddove definisce il danno come una «minaccia grave e individuale alla vita o alla persona» del richiedente, si deve intendere il termine «individuale» anzitutto nel senso che esso riguarda danni contro civili a prescindere dalla loro identità (paragrafo 34) e che *"si può tenere conto dell'estensione geografica della situazione di violenza indiscriminata, nonché dell'effettiva destinazione del richiedente in caso di ritorno nel paese interessato, come risulta dall'art. 8, n. 1, della direttiva"* (paragrafo 40).


In tanto, quindi, la provenienza geografica del richiedente da una determinata area di un paese, solo in una parte del quale è presente una siffatta minaccia, può assurgere a criterio di individualizzazione del rischio valutabile da parte dello Stato membro chiamato ad esaminare la domanda, in quanto detto Stato abbia trasposto nel proprio ordinamento il principio sancito dall'art.8 della direttiva 2004/83/CE e ribadito dall'art.8 della direttiva n.2011/95/UE del 13.12.2011.

Siccome, come dianzi indicato, quella disposizione non è entrata nel nostro ordinamento, il criterio in esame non è applicabile o, in ogni caso, è possibile non applicarlo per valutare la sussistenza del requisito dell'individualità della minaccia grave alla vita o alla persona.

Nella vicenda esposta sono dunque ravvisabili elementi tali da integrare i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in quanto la situazione raggiunge l'intensità richiesta per ritenere che se il ricorrente rientrasse in Nigeria correrebbe l'effettivo rischio di un danno grave alla persona, stante, appunto, il perdurare ed il diffondersi di un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza.

L'accoglimento della domanda di protezione sussidiaria assorbe e rende ininfluyente l'esame della ulteriore richiesta di protezione umanitaria formulata in via ulteriormente subordinata.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.



P.Q.M.


- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona, Sezione di Padova, nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria;
- riconosce a [redacted] nato a Uromi, Nigeria, il [redacted] lo status di protezione sussidiaria;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale di Verona, Sezione di Padova, nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 06 maggio 2016

Il G.O.T.


Dr. Monica Manzato



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

06 MAG. 2016

Il Funzionario Giudiziarlo
Bruno Giusto



0 2 0 0 0 2 0 0

0 2 0 0 0 2 0 0